

parziale dopo la scuola. La maggior parte di questi bambini è concentrata in Asia, in Africa e in America Latina.

Emergono in tale contesto fenomeni di particolare gravità quali la riduzione in vera e propria schiavitù di bambini anche molto piccoli, la mancata o non adeguata retribuzione, condizioni subumane di lavoro, fino all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori che lavorano.

Anche nei paesi industrializzati il lavoro infantile è in aumento. Secondo un'inchiesta presentata di recente dal dipartimento diritti di cittadinanza ed economia sociale della CGIL, attualmente in Italia sarebbero 400 mila i minori che lavorano, di cui 350 mila bambini italiani e 50 mila immigrati. Il lavoro minorile è diffuso in tutte le regioni del nostro paese ed avviene in famiglia, presso terzi, durante l'orario scolastico, prima e dopo la scuola. Molti bambini sono dunque costretti a straordinari usuranti, privati degli spazi del gioco, del riposo, delle ore per lo studio, di un ambito relazionale consono alla loro età.

In tutti i casi è evidente l'assoluta necessità di rimuovere le cause indirette di tale situazione, come lo stato di povertà materiale e culturale delle famiglie e la dispersione scolastica: ma ciò non appare sufficiente.

La risoluzione approvata dalla Camera ricordava altresì che il 26 giugno 1997 il Consiglio d'Europa ha approvato una raccomandazione che impegna tutti i paesi membri ad una strategia integrata per debellare questa drammatica piaga.

Il giro d'affari che ruota intorno allo sfruttamento della manodopera minorile è vertiginoso ed è alimentato essenzialmente da due fenomeni: le case occidentali importatrici di articoli di arredamento, sportivi ed alimentari ed altro, acquistano a prezzi irrisori prodotti che « incorporano » il lavoro minorile mentre le multinazionali occidentali localizzano nei paesi a rischio attività produttive di trasformazione grazie ai bassi costi ottenuti spesso sulla pelle dei bambini.

Nonostante gli interventi della comunità internazionale ed in particolare del-

l'Organizzazione internazionale del lavoro e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il fenomeno è tuttora in crescita non solo nei paesi in via di sviluppo ma anche in Italia ove si lega, come ricordato, all'altro dilagante fenomeno dell'evasione scolastica.

In questo quadro che sembra poco definire preoccupante, la X Commissione della Camera è approdata, dopo una lunga e complessa discussione sul testo precedentemente approvato dal Senato ad un testo unificato modificato in più punti. Il testo muove oltre che dalle risultanze del lungo lavoro parlamentare anche dalle proposte pervenute dalle associazioni che svolgono una importantissima attività di denuncia e di sostegno sull'intero territorio nazionale.

Obiettivo della proposta è quello di istituire un sistema di certificazione d'impresa finalizzato al rilascio di un marchio che attesti che l'impresa ma anche i fornitori, i subfornitori ed i licenziatari non impegnano né in Italia né all'estero, nell'ambito del processo produttivo, minori soggetti all'obbligo scolastico negli ordinamenti dei paesi di appartenenza, e comunque di età inferiore a 15 anni.

Per evitare che si instaurasse un nuovo pesante iter burocratico a carico delle imprese si è preferita la strada della certificazione e della dichiarazione del responsabile dell'impresa all'atto del rilascio del marchio. La disciplina prevede quindi l'adesione volontaria delle imprese che richiedono il marchio sotto forma di logotipo rilasciato da organismi di certificazione accreditati con decreto del Ministero dell'industria.

Sarebbe del resto del tutto inutile e rischioso approvare una normativa che risultasse poi non concretamente applicabile e d'altra parte la normativa ha un limite intrinseco ossia che è applicabile solo alle aziende italiane anche se nella forma della libera adesione e non dell'obbligo.

Riguardo al rapporto con i paesi terzi si è opportunamente scelta la strada di modificare le leggi vigenti in tema di

agevolazione ai paesi in via di sviluppo e di norme in materia di concorrenza e di mercato.

In particolare viene integrata la legge 28 luglio 2000, n. 209 « Misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ». Quanto ai crediti vantati dallo Stato italiano nei confronti dei paesi in via di sviluppo che la legge consente di annullare, tra le condizioni dell'annullamento è stato inserito l'impegno, da parte del paese interessato, ad assumere iniziative per impedire l'impiego di lavoro minorile da parte delle imprese ubicate nel proprio territorio.

Modifiche sono state apportate anche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante Norme per la tutela della concorrenza e del mercato. In particolare si è stabilito che le disposizioni in essa contenute in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica si applichino anche in caso di violazione dei principi e delle regole della libera concorrenza connesse al mancato rispetto, in Italia o all'estero, dei fondamentali diritti umani, economici, sociali e sindacali, indicati nelle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

Inoltre, tra le pratiche lesive della concorrenza sono state inserite — e questa è un'altra novità — le pratiche lesive della concorrenza di carattere sociale, ovvero gli atti posti in essere da imprese, in Italia o all'estero, volti all'impiego di lavoro minorile, in violazione degli obblighi di legge e dei regolamenti vigenti sul territorio della Repubblica in materia di impiego di minori che non hanno assolto l'obbligo scolastico; sono stati, inoltre, inseriti gli atti in contrasto con i principi in materia di diritti umani, economici, sociale e sindacali, indicati nelle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia in materia. Tali norme consentono di applicare precise sanzioni alle imprese che non rispettino le regole.

Un'altra norma qualificante è quella che prevede che il possesso del marchio di conformità sociale costituisca titolo di preferenza nella concessione dei contri-

buti e di qualsiasi agevolazione a favore delle imprese, a valere su fondi pubblici; ciò consente di premiare gli imprenditori che aderiranno a questa importante iniziativa.

Sono, inoltre, previste sanzioni di carattere penale per l'uso del marchio in frode alla legge. Infine, viene istituita la consulta in materia di conformità sociale e lavoro minorile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La consulta ha l'importante compito di programmare campagne pubblicitarie volte a diffondere la conoscenza del marchio, a sensibilizzare i consumatori, gli imprenditori e l'opinione pubblica sul problema del lavoro minorile, ad attivare le istituzioni contro il lavoro minorile nel mondo, a sostenere campagne delle istituzioni e della società civile per il miglioramento delle condizioni economiche delle famiglie e delle comunità più povere, incluse le azioni volte alla riabilitazione dei bambini lavoratori italiani ed esteri.

È chiaro che il marchio di conformità sociale non può essere considerato che l'inizio di un percorso inteso a debellare il fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile. Sarebbe opportuno — ma questo è un lavoro che non spetta solo al Parlamento, ma anche ad altre istituzioni e al Governo — coordinare azioni oltre che sul piano nazionale, su quello europeo e transeuropeo per riuscire nel tempo ad eliminare questa che è una delle più gravi piaghe dell'umanità, derivante dal crescente divario tra sud e nord del pianeta e dal continuo crescere della povertà, materiali e culturali. È in realtà auspicabile un coordinamento tra il Parlamento e le altre istituzioni comunitarie al fine di offrire risposte efficaci a questo deprecabile fenomeno.

È importante, tuttavia, che qualcuno incominci — anticipo alcune osservazioni che vengono fatte anche da altre parti politiche — a intraprendere questo cammino, considerando infine che la normativa proposta contiene due aspetti di grande innovazione: il primo riguarda l'estensione del concetto di qualità nella produzione di beni e servizi, anche alla

conformità sociale dei medesimi. Per la prima volta viene introdotta nella legislazione l'idea che il mercato possa e debba essere regolato anche attraverso incentivi premianti tesi a mettere al centro, anziché l'idea del profitto quella dell'accettabilità sociale dell'azione imprenditoriale che potrà, se lo vorrà, autoproporsi alcuni limiti; la seconda è la possibilità che si dà alle piccole e medie imprese di contrastare lo strapotere delle multinazionali, a livello locale, proponendosi sul mercato ai consumatori come soggetti imprenditoriali innovativi sul terreno della qualità, del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, in primo luogo, per quanto riguarda il rispetto delle convenzioni internazionali sui diritti umani e sui diritti dell'infanzia.

Mi auguro che il mio appello venga accolto e che tutti possiamo avere la percezione dell'esiguità del tempo che rimane a questo Parlamento per legiferare.

Credo, però, che se continueremo a lavorare e sapremo trasmettere all'Assemblea, come abbiamo fatto in qualche modo in Commissione, la volontà di arrivare ad un risultato, questo ramo del Parlamento potrà approvare in tempi rapidi un testo. Se ciò avverrà, creeremo le condizioni affinché anche il Senato, velocemente, prima della chiusura della legislatura, possa dotare il nostro paese di tale importante provvedimento. In tal senso, abbiamo avvertito una volontà diffusa da parte di tutti, non solo dei Presidenti dei due rami del Parlamento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Edo Rossi. Ne ha facoltà.

EDO ROSSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il tema dello sfruttamento del capitale sul lavoro, purtroppo, torna costantemente a riproporsi. Vi è stato un periodo nel quale ci era stato spiegato che tale tematica non si sarebbe più riproposta nella nostra storia moderna; purtroppo, invece, siamo qui a discuterne di nuovo. In tal senso, ho molto apprezzato la relazione dell'onorevole Ruggeri, che ha illustrato la situazione, ossia l'arretra-

mento che si è verificato nel mondo rispetto all'idea di modernità.

In epoche passate si praticava la schiavitù; oggi, nell'era della globalizzazione, assistiamo ad un triste ritorno al passato. Il relatore ha dichiarato che il massimo dell'ingiustizia è che, anche quando aumenta la ricchezza, aumenta la disuguaglianza. Si può comprendere, anche se non si giustifica, il fatto che non aumentando la ricchezza aumenti la disuguaglianza, ma quando la ricchezza aumenta non è accettabile, non può essere giudicato positivamente, che si producano tali conseguenze.

Se oggi discutiamo di nuovo di sfruttamento del lavoro, di diritti negati, di violenza non è per maledizione divina, signor Presidente, ma a causa dei processi di modernizzazione del capitalismo, della cosiddetta globalizzazione. Si ripropone, cioè, una nuova divinità: si chiama « competitività totale delle merci » e le politiche neoliberiste ne sono lo strumento.

A questa nuova divinità tutto deve essere assoggettato: il destino dei popoli, le conquiste di civiltà, lo Stato sociale, il salario, l'ambiente, anche la democrazia. Si giustifica qualsiasi idea, qualsiasi comportamento per il raggiungimento e la venerazione di tale divinità.

Se oggi si è ripresa la via dello sfruttamento è perché, in nome del mercato cosiddetto globalizzato, tutte le merci devono circolare liberamente ed essere — come si dice — competitive. Attenzione, questa parola ha portato anche alla modificazione di un concetto culturale che nel nostro paese, e non solo in esso, si era consolidato; oggi si ripropone l'idea che, per la competizione, non vi è più scontro tra capitale e lavoro, ma capitale e lavoro di un paese, di un'azienda, si mettono insieme per scontrarsi con un altro capitale ed un altro lavoro di un altro paese e di un'altra azienda, magari ubicata al di là della strada.

Assistiamo ad una mutazione genetica culturale impressionante. Dietro questa parola magica, « competizione », vi è una realtà fatta di vergognose sottomissioni dell'uomo al capitale, di scandalose accet-

tazioni sul piano culturale, di situazioni nelle quali i più elementari diritti umani sono calpestati. Per ora, nel nostro paese, questa viene chiamata flessibilità; essa non ha ancora assunto le dinamiche e le mostruosità indicate, ma si sta incamminando verso questa via.

Il Parlamento di un paese civile, quale vuole essere il nostro, il Governo e la sua maggioranza di centrosinistra dovrebbero indagare e riflettere su questa nuova situazione. Molti beni che circolano nel nostro paese vengono fabbricati, in tutto o in parte, sfruttando il lavoro e la dignità delle persone, sino allo sfruttamento dei bambini. Vi sono attività svolte dal lavoro minorile che non solo impediscono ai bambini una crescita normale e culturale, ma ne pregiudicano la sopravvivenza per la tossicità dei materiali che essi devono manipolare. Tutto in nome del profitto, del « Dio mercato » e della « Dea impresa », sul cui altare viene richiesto di sacrificare la nostra dignità e la nostra cultura, persino a coloro che hanno le convinzioni e i valori religiosi.

Se oggi discutiamo di sfruttamento del lavoro e di quello dei bambini in particolare, è perché stiamo analizzando le conseguenze della globalizzazione, che si afferma sempre più: anche in questo Parlamento vi sono i suoi sostenitori, complici e artefici. Il nostro dovere dovrebbe essere quello di limitare e di ostacolare la circolazione delle merci che hanno il marchio dello sfruttamento del lavoro in generale e del lavoro minorile in particolare.

Perché non si condannano politicamente e moralmente le imprese che praticano lo sfruttamento? Perché questo coraggio non c'è? Perché, seppur con modalità diverse, centrodestra e centrosinistra sono inginocchiate sui gradini dell'altare di questa modernizzazione capitalistica? Perché lasciamo circolare liberamente le merci che sono il risultato materiale dello sfruttamento, che sono la conseguenza di una sopraffazione del capitale sull'uomo e che sono la manifestazione — lo diceva il relatore — della nuova schiavitù.

Signor Presidente, la proposta di legge che stiamo discutendo non interviene e non vuole intervenire per limitare e condizionare questo commercio di schiavitù.

Ho apprezzato molto le citazioni fatte dall'onorevole Ruggeri, che ha fatto riferimento al Papa, al Presidente del Senato Mancino, a Martinazzoli e a don Mazzolari: sono tutti cattolici che giustamente hanno denunciato lo stato di cose esistenti! Sono state tutte denunce legittime, sacrosante e veritiere, ma le denunce di per sé non cambiano lo stato di cose esistente. Per far ciò, bisogna fare delle leggi che intervengano e che modifichino alla radice queste situazioni!

I dati dell'organizzazione internazionale del lavoro ci dicono che i bambini sfruttati nel mondo sono 153 milioni in Asia, 80 milioni in Africa, 17 milioni in America e 400 mila in Italia, come ci dice la CGIL. Rispetto a tutto questo, bisognerebbe far finta di niente, lasciare le scelte alla « volontarietà » alle imprese! Credo che la nostra coscienza ci imponga invece di intervenire in maniera assolutamente diversa.

Questa situazione, oltre a toccare corde sensibili della morale e dell'etica, incide anche su un altro aspetto: quello della concorrenza sleale! Francamente, noi di Rifondazione comunista eravamo convinti che almeno questo secondo aspetto fosse un tasto sensibile per le forze politiche che non la pensano come noi, cioè per coloro che sono adulatori del « Dio mercato », perché toccati sul portafoglio! Purtroppo, neppure questo scuote le loro convinzioni; si accetta il *dumping*, si accetta la concorrenza sleale e non si interviene! Noi speravamo che le forze politiche, che tanto hanno a cuore le sorti delle imprese, si occupassero di come eliminare questa concorrenza sleale, ma purtroppo il « Dio mercato » sacrifica anche le imprese eticamente corrette.

Se analizziamo la proposta di legge, ci rendiamo conto della sua assoluta limitatezza. Essa non intende in alcun modo, pur richiamando tutte le convenzioni dell'OIL per il rispetto dei diritti umani e sul lavoro nonché le più elementari norme,

limitare o fermare il commercio dei beni fabbricati con il più vergognoso sfruttamento umano e ambientale. Si basa esclusivamente sulla « volontarietà » delle imprese ad entrare a far parte di un circuito nel quale vengano rispettati i diritti fondamentali del lavoro. Questa scelta, che si fonda sull'altisonanza del richiamo ai valori del lavoro che la Repubblica italiana riconosce, non avrà alcun effetto pratico né in Italia né all'estero! Gli stessi proponenti si rendono conto che questa legge non toglierà dalla schiavitù nessuno, perché le aziende che aderiranno al marchio sono quelle che già rispettano nel nostro paese le leggi e i contratti di lavoro.

È per questa ragione che abbiamo richiesto che la nostra proposta di legge sul comitato di sorveglianza non fosse abbinata alle altre proposte di legge.

Continuiamo a pensare che nella libera circolazione delle merci alla base della globalizzazione non ci sia niente di moderno, ma semplicemente un ritorno al passato in tema di sfruttamento del capitale e del lavoro. Continuiamo a pensare che questa globalizzazione non riduce le disuguaglianze, che continuano ad aumentare tra il nord e il sud del mondo, ma anche all'interno dell'Europa dei diritti, che subisce la concorrenza sleale.

I fatturati e i bilanci delle imprese che praticano il *dumping* sociale continuano ad aumentare, mentre la condizione dei lavoratori, uomini e donne e bambini, peggiora. Questo modello con l'andare del tempo mette in discussione anche le condizioni democratiche degli Stati più avanzati in quanto la ricchezza che si forma non ha più una nazione e le nazioni non hanno più la ricchezza. La ricchezza prodotta dal lavoro non ritorna, mentre restano le conseguenze devastanti della globalizzazione.

Come appare evidente, le due proposte di legge percorrono strade diverse perché gli obiettivi che intendono perseguire erano diversi. Quella che discutiamo oggi ha un obiettivo limitato perché non interviene sul commercio dei prodotti *dumping*, ma anche perché si basa sulla

volontarietà delle imprese, e sul senso di responsabilità dei consumatori e dei sindacati. Mi corre l'obbligo di concludere, signor Presidente, e nel corso della discussione riprenderò alcuni argomenti, rilevando che abbiamo presentato 20 emendamenti su questa proposta di legge. Chiediamo al relatore e alla maggioranza di considerarli seriamente perché questi nostri 20 emendamenti non hanno alcuna logica ostruzionistica, ma solo una logica di miglioramento della portata della legge.

Sulla base delle risposte che la maggioranza ci darà decideremo quale sarà il nostro atteggiamento sul voto finale, fermo restando quanto detto in premessa circa la limitatezza della portata di questa legge. Pensiamo però — come diceva l'onorevole Rizza — che da qualche parte bisogna cominciare e quindi anche noi vogliamo partecipare a questo inizio, purché ci sia consentito di farlo, facendo in modo che i nostri emendamenti, che sono del tutto migliorativi, siano accolti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei ricordare che purtroppo il Presidente deve far rispettare i tempi, e soprattutto vorrei far presente che, quando leggete i testi scritti, è facile calcolare il tempo necessario.

EDO ROSSI. No, mi sono basato su una scaletta che ho fatto stanotte.

PRESIDENTE. Al Parlamento europeo il rispetto dei tempi è molto più rigido.

È iscritto a parlare l'onorevole Chiappori. Ne ha facoltà.

GIACOMO CHIAPPORI. Signor Presidente, la ringrazio, vedrà che io rimarrò nei tempi perché la scaletta l'ho fatta questa mattina e quindi è ancora molto più sintetica. Le idee o le hai o non le hai. Questi sono i termini della questione e lei sa perfettamente di che cosa sto parlando visto che è un ligure come me (e noi liguri siamo pratici e non teorici).

Ci troviamo di fronte ad un provvedimento che rispetto solo per il rispetto che porto al relatore Ruggeri, altrimenti do-

vrei dire che questo è un trattato misero e un testo misero che non porterà da nessuna parte; né vale dire che da qui si comincia.

È un trattato. Pare che questa mattina in quest'aula si facciano trattati di economia internazionale. Questi testi filosofici di politica e di globalizzazione che abbiamo sotto il naso sono un fiume che porta avanti e che noi dovremmo arginare, e che oggi qualcuno dice di voler arginare quando la politica del suo gruppo in questi cinque anni ha seguito il senso esattamente il contrario, cioè di andare avanti nel processo di globalizzazione.

Avete bruciato le economie di nicchia. Avete permesso l'introduzione di quei provvedimenti dell'HACCP, e abbiamo visto i risultati. Questo magari per voi significa andare contro la globalizzazione, ma noi siamo un po' più seri. Noi diciamo che c'è, che dovremmo incanalarla e che non lo si fa certamente come avete fatto fino ad oggi. Abbiamo parlato e abbiamo visto come tentate di bloccarla! Per voi clandestinità è uguale a schiavitù, tant'è vero che dove i giovani del sud non vanno più a lavorare — e hanno detto chiaramente che con 2 milioni al nord non si può vivere — voi fate lavorare qualcuno, e non voglio dire chi e come, che ne fa richiesta. In certe maniere voi permettete (così dite) che i lavori che gli italiani e i vostri figli non vogliono più svolgere, li facciano quegli schiavi che importate regolarmente con una legge come la Turco-Napolitano, che lascia entrare tutti. Poi, ogni tanto, prevedete una sanatoria e via: ci ritroviamo così milioni di persone che, nel nostro paese, continuano a vedere peggiorate le proprie condizioni di vita, oltre che quelle di chi già ci vive. In sostanza, vengono da paesi dove vivono male e qui vivono peggio.

Abbiamo fatto anni di lotta per evitare queste situazioni ed io personalmente mi sono occupato spesso, oltre che dell'attività della X Commissione, anche dei problemi della famiglia e dei minori (da ultimo, ho partecipato ad un convegno a Bologna). Ebbene, posso garantire che è stato fatto davvero poco per la famiglia e

meno ancora per i minori: una serie di proposte che giacciono in Parlamento non sono state mai trattate. Bisogna vedere, allora, come volete aiutare i minori e come volete superare i problemi che derivano da una società che, forse, non ha più alcun interesse per i minori, dato che il futuro è non nelle loro mani, ma in quelle di persone ormai quasi centenarie, che gestiscono la nostra vita, anche quella di domani.

Ritengo, dunque (come, mi sembra, anche Amnesty international), che il provvedimento in esame non sia un primo passo. Una buona società non sfrutta i bambini quando padre e madre possono lavorare e mandare i figli a scuola: ho visto cosa succede in società dove questo non avviene, in Thailandia ed in altri paesi. Naturalmente, poi, facciamo andare a installarsi le grandi aziende in quei paesi e pretendiamo, con una legge dello Stato italiano, di controllarle! Credo che sia pura follia. Siamo di fronte, onorevole Ruggeri, ai suoi buoni principi, alla sua buona fede, agli obiettivi che lei vorrebbe veramente raggiungere, ma il testo in esame non può avere alcuna efficacia. Rispetto a ciò che proviamo nel nostro animo, non vi è destra e sinistra, non è che i bambini vengano sfruttati da quelli di destra e non da quelli di sinistra e posso essere d'accordo con l'onorevole Edo Rossi quando osserva che vi sono persone che passano su tutto e tutti pur di guadagnare: il nostro è un mondo impostato sul Dio denaro e lo vediamo tutti i giorni! Abbiamo visto anche figli che ammazzano i padri per prendere l'eredità: siamo arrivati all'aberrazione totale.

Il provvedimento in esame fa acqua anche da altre parti: siamo arrivati all'assurdo (che per qualcuno è un pregio) di dare incentivi a chi fa il proprio dovere. Vi sono leggi che devono essere rispettate ed è assurdo che si preveda che le norme vengano applicate pure alle aziende che operano sul territorio italiano: ma come, sul territorio italiano, vi sono ancora persone che sfruttano i bambini? Se è così, fate fare controlli seri, non come

quelli effettuati per i marchi di garanzia e di qualità sulle carni! Non serve a niente un marchio se non se ne accerta la validità. Ed ora vorremmo inventarci una nuova categoria di certificatori, che dovrebbero accertare, per esempio, se un'azienda nel Burundi sfrutta i bambini? Ma chi, ma dove, ma quali spiegazioni logiche ci sono?

Abbiamo proposto, allora, di fare riferimento almeno a qualcosa che viene da chi produce, o dal padrone, come a volte dite voi: su questa base, prevediamo l'autocertificazione, almeno per evitarci inutili problemi prevediamo l'autocertificazione, perché è da certi sentimenti che può venire qualche risultato.

È solo cambiando i sentimenti, che si riesce a cambiare; ripeto, purtroppo il dio denaro è al centro della nostra attenzione, quindi anche con la certificazione vi sarà chi sfrutta i bambini. Ricordo che, fu varata la legge antimafia per la questione dei subappalti: i mafiosi erano proprio quelli che prendevano gli appalti; quindi, proprio chi avrà il certificato di garanzia sfrutterà i bambini, tanto più se il controllo sarà quello che prevedete in questo provvedimento. Lo decantate tanto, ma, non me ne voglia l'onorevole Ruggeri, è solo un provvedimento elettorale per poter parlare di globalizzazione, di minori, di famiglia, sicuramente in maniera astratta, perché per anni non si è fatto nulla. Oggi si vuole andare nelle piazze a dire che questa legge è importantissima perché da domani metterà in condizione tutti i bambini di evitare di lavorare e i genitori di farlo al loro posto elevando il livello sociale di quegli Stati in cui esso è bassissimo, come la Thailandia.

Lavoriamo da due anni e ricordo che, all'inizio, vi erano altre proposte, non ultima quella dell'onorevole Rossi, che non è stata presa in considerazione, anche se forse era davvero efficace. Allora che compromesso c'è su questo provvedimento? Cosa abbiamo voluto fare? Niente. Ecco il risultato e, ripeto, non me ne voglia il collega Ruggeri, che rispetto in maniera particolare.

Ci siamo inventati anche la consulta perché abbiamo bisogno di gente che si riunisca, di sindacati, di dipendenti che si incontrino ricevendo un gettone: con i buoni propositi, si prende anche la grana! Ci siamo inventati la consulta che dovrebbe fare pubblicità a un marchio, al non sfruttamento dei minori: assolutamente niente, come molte consulte in Italia. È un sistema per dare permessi a qualcuno consentendogli di non lavorare: questa è la verità!

Sono un'ottimista per natura, il mio bicchiere è sempre mezzo pieno, ma in questo caso rischio di vederlo mezzo vuoto. Non cadrò nel tranello del « siamo sotto elezioni; non fa bene, non fa male, non serve a niente, votiamola »; potrebbe ripetersi, infatti, quanto accadde qualche tempo fa in X Commissione, quando qualcuno disse: « Se non approvi questo provvedimento, vedrai, dirò chi sei e andrà a finire su tutti i giornali ». Questa volta non ci casco, andate pure a dire quello che volete e ognuno ne risponderà sulle piazze. Se qualcuno dirà che la Lega nord Padania è a favore dello sfruttamento dei minori, è a favore del capitale e di coloro che sfruttano la gente, in piazza reagirò a tutto ciò. Esprimerò un voto contrario su questo provvedimento. Vedremo quali emendamenti verranno approvati e quali respinti, noi ne abbiamo presentato alcuni, però non condivido l'affermazione « questo è il principio e poi si vedrà ». Non serve, o forse serve solo a qualcuno per avere un gettone in più. Credo che, comunque, vada rispettato il lavoro svolto dall'onorevole Ruggeri, questo sì, perché lo ha fatto con diligenza ed ha tentato di mediare. Non ho capito quale fosse il problema e dove possa aver fallito la sua mediazione, perché non sono state accettate proposte valide, provenienti anche da deputati del suo gruppo, per migliorare effettivamente il testo ed approvare una legge vera, che avesse per lo meno validità sul nostro territorio e non solo l'ambizione.

Ma scherzate davvero? Pensate che con una legge nazionale si possa intervenire dove non riescono i trattati interna-

zionali e le grandi organizzazioni, in un settore in cui esiste il vuoto più assoluto di fronte a documenti firmati da centinaia di Stati?

Non voglio andare oltre, poiché credo di aver già espresso chiaramente il mio pensiero. Oggi ho in mente di esprimere un voto contrario chiaro, senza problemi e senza la possibilità di ricatti da parte di nessuno; se qualcuno avrà voglia di scrivere qualcosa, lo faccia ed abbia almeno il coraggio di venire poi a discuterne pubblicamente con me, senza bassezze politiche o minacce, come è avvenuto in passato.

Queste sono le motivazioni vere della mia posizione; spero di poter trasformare il voto contrario in un'astensione, a seconda di ciò che succederà con gli emendamenti, ma certamente non posso esprimere un parere favorevole.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Manzoni. Ne ha facoltà.

VALENTINO MANZONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo di legge del quale ci occupiamo dovrebbe rispondere all'esigenza, più volte sottolineata in ambito nazionale ed internazionale, di porre rimedio alla piaga dello sfruttamento minorile. Di tale fenomeno, che ha assunto dimensioni sconvolgenti, come è stato ricordato anche da chi mi ha preceduto, e che nell'era del terzo millennio costituisce una vera e propria vergogna, si sono occupati e si occupano da tempo gli Stati più sviluppati, più progrediti e più democraticamente avanzati in convegni, dibattiti, discussioni nei rispettivi Parlamenti, incontri internazionali, sfociati in documenti ufficiali aventi ad oggetto la tutela dei diritti umani ed, in particolare, del fanciullo.

Mi riferisco, in particolare, alla convenzione stipulata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176; alla convenzione dell'OIL n. 138 del 1973 sull'età minima per l'assunzione all'impiego, resa esecutiva con la legge 10 aprile 1981, n. 157; ed infine, alla convenzione del-

l'OIL n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile ed alla raccomandazione n. 190 sulla stessa materia. Questi ultimi due documenti sono stati ratificati recentemente con la legge del Parlamento italiano n. 148 del 25 maggio 2000 e sono stati richiamati opportunamente, insieme agli altri, all'articolo 1, comma 2, del provvedimento.

Secondo dati attendibili, raccolti dall'Organizzazione internazionale del lavoro ed dal Fondo per l'infanzia delle Nazioni Unite (Unicef), ammonterebbero ad oltre 250 milioni i minori fra i 5 e i 14 anni impiegati in attività lavorative, spesso svolte in situazioni malsane, pericolose, illegali e perfino in condizioni di sfruttamento e di schiavitù.

Si tratta, secondo le conoscenze e i dati in possesso dei suddetti organismi internazionali, di minori distribuiti soprattutto in Asia, Africa, America Latina e in genere nei paesi del terzo mondo e in via di sviluppo: una vera e propria piaga mondiale, che trae sicuramente origine da condizioni di povertà (come ha sottolineato correttamente il relatore) e squilibrio economico tra paesi nel mondo ma anche da fenomeni di povertà culturale che fa smarrire il senso profondo del rispetto della vita umana, di fronte alla quale non si può rimanere insensibili.

Se queste, onorevoli colleghi, sono le inconfutabili premesse storiche e le cause del fenomeno, l'impegno che dovrebbe scaturire dalle convenzioni internazionali a carico delle nazioni che le hanno sottoscritte e ratificate, prima dell'emanazione di una legislazione nazionale relativa all'impiego e all'utilizzo del lavoro minorile, che peraltro in mancanza di condizioni di reciprocità fra gli Stati non avrebbe alcun senso, dovrebbe essere quello di uno sforzo coordinato e congiunto sul piano economico e culturale al fine di alleviare le condizioni di povertà di quei paesi nei quali nasce e si alimenta il fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile: più povero è il paese, maggiormente crescono le forme aberranti di lavoro minorile.

Sotto questo profilo l'Italia, con l'approvazione della legge 25 luglio 2000, n. 209, relativa a misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati, ha promesso di dare, sia pure al verificarsi di certe condizioni, un discreto contributo per consentire ai paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati di trarsi in qualche misura dalla condizione di povertà in cui versano. Ma l'ulteriore condizione che con l'articolo 4 del testo in esame si vuole aggiungere a quelle già previste dall'articolo 1 della citata legge n. 209 (offro alla sensibilità dell'onorevole Ruggeri questa osservazione), consistente nell'impegno di quei paesi ad impedire l'impiego di lavoro minorile da parte delle imprese ubicate nel loro territorio pena il non annullamento del debito di quei paesi, ha bisogno di essere resa conforme ai modelli fissati nelle convenzioni internazionali e in particolare a quelli di cui alla convenzione OIL, n. 138, che in tema di impiego di lavoro minorile contiene elementi di flessibilità e di deroga alla soglia dei quindici anni, a seconda delle condizioni economiche del paese e della tipologia dei lavori da effettuare.

Il provvedimento di cui ci stiamo occupando, per le ragioni che dirò in seguito, non solo appare di nessuna utilità pratica per mancanza di una propria efficacia precettiva, essendo lasciata alla volontarietà dell'impresa l'acquisizione del marchio sociale, e per mancanza di un'identica legislazione nei paesi che partecipano al mercato globalizzato, ma rischia di arrecare danno alle nostre imprese sotto il profilo della competitività e di lasciare inalterata la condizione di povertà dei paesi indebitati.

Le convenzioni dell'OIL che rappresentano la base da cui occorre partire per la formulazione di un giudizio sull'efficace e reale portata del testo in esame — posto che volontariamente le imprese italiane acquisiscano il marchio di conformità sociale vincolandosi al rispetto dei principi fissati nello stesso testo — sono la n. 138 (ratificata e resa esecutiva dalla legge 10 aprile 1981, n. 157) e la n. 182

(ratificata con legge del Parlamento italiano del 25 maggio 2000, n. 148). Quest'ultima convenzione, come è noto, riguarda la proibizione e l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile e l'articolo 3 chiarisce che l'espressione « forme peggiori di lavoro minorile » include tutte le forme di schiavitù, di lavoro forzato o obbligatorio, l'impiego di minori in conflitti armati o ai fini di prostituzione e di materiale pornografico, ai fini del compimento di attività illecite (come produzione e traffico di stupefacenti) oppure l'impiego di minori in qualsiasi altro tipo di lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, rischia di compromettere la salute e la sicurezza o la moralità del minore.

Onorevoli colleghi, nessuno può ignorare (neppure gli imprenditori) che tutte queste ipotesi di impiego del minore configurano per la legislazione italiana gravissimi reati contro i diritti inviolabili della persona umana ed in particolare contro la libertà personale, pesantemente sanzionati in nome del codice penale. Ora, poiché i destinatari delle disposizioni contenute nel testo sono le imprese che possono svolgere attività sia in Italia che all'estero, è di tutta evidenza che, per quanto riguarda l'esplicazione di attività sul territorio nazionale, la presenza di severe norme penali e di leggi speciali (alcune delle quali richiamate in un emendamento dell'onorevole Rossi non accolto dalla Commissione) garantiscono a sufficienza la proibizione e l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, come definito dall'articolo 3 della convenzione OIL n. 182.

La convenzione OIL n. 138 del 1973 (resa esecutiva con legge n. 157 del 10 aprile 1981) riguarda l'età minima per l'assunzione al lavoro. Onorevoli colleghi, è ben vero che l'articolo 2 di quella convenzione dichiara che l'età minima per l'assunzione al lavoro non deve essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo e in ogni caso non inferiore ai 15 anni; tuttavia, un'attenta lettura (che non hanno fatto o non hanno voluto fare gli altri colleghi) delle altre disposizioni

della stessa convenzione consente di verificare che quella regola, in presenza di determinate situazioni, soffre di significative eccezioni. Così, il comma 4 dell'articolo 2 della convenzione OIL n. 138 stabilisce che ciascuno Stato membro, la cui economia non sia sufficientemente sviluppata, può fissare un'età minima di 14 anni per l'impiego dei minori. L'articolo 7 della stessa convenzione stabilisce che la legislazione nazionale di ciascuno stato membro può consentire l'impiego in lavori leggeri di giovani tra 13 e i 15 anni, quando si rispettino determinate condizioni di tutela della salute e della sicurezza e non si pregiudichi la frequenza scolastica.

Si badi bene, onorevoli colleghi, che anche la Convenzione di New York del 1989, resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176, non esclude la adibizione del fanciullo al lavoro, purché sia protetto contro lo sfruttamento economico e non sia costretto a lavori che comportino rischi per la sua salute e per il suo sviluppo fisico e mentale. Per inciso, voglio ricordare ai colleghi che secondo la nostra legge (mi riferisco alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, e in particolare all'articolo 1 di quella legge, che non è stato modificato)...

GIORGIO GARDIOL. È stato modificato dal decreto legislativo del 1999.

VALENTINO MANZONI. Solo l'articolo 4 è stato modificato. Lei non conosce la legge: se la vada a leggere!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia!

VALENTINO MANZONI. Stavo dicendo che, secondo la nostra legge, per fanciulli si intendono i minori che non hanno compiuto gli anni quindici. E per completare il quadro su questo aspetto, va pure detto che nel nostro paese (e vengo all'onorevole Gardiol) il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, di attuazione della direttiva CEE 94/33 relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (il cui articolo

6 ha modificato l'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, non l'articolo 1, che è rimasto immutato), permette l'assunzione al lavoro di minori degli anni quindici per l'esecuzione di attività leggere che non pregiudichino la sicurezza e l'integrità psicofisica.

Invece, l'articolo 2 del testo in esame, che disciplina le modalità di ottenimento da parte dell'impresa del marchio di conformità sociale, fissa in maniera tassativa — senza alcuna eccezione con riferimento a varie tipologie di lavoro, pur esplicabili in condizioni di tutela e di salubrità del giovane — al compimento del quindicesimo anno di età il requisito per l'impiego di un minore.

Vorremmo capire, innanzitutto, se questa disposizione, per l'attività delle imprese in campo nazionale, va a sostituire o a modificare il contenuto dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 345 del 1999 di attuazione della direttiva CEE 94/33, che per tipologie di lavori leggeri fissa una deroga alla soglia del quindicesimo anno di età.

Ci chiediamo poi se la tassatività del requisito del quindicesimo anno di età, come fissato nell'articolo 2 del testo, che va al di là della Convenzione internazionale dell'OIL n. 138 e della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, non sia penalizzante e di danno sotto il profilo della competitività delle nostre imprese nella esplicazione di attività all'estero. Non si può escludere infatti, onorevoli colleghi, anzi non si deve escludere, che gli Stati membri abbiano potuto recepire nella loro legislazione il contenuto dell'articolo 32 della Convenzione di New York ed in particolare il contenuto del quarto comma dell'articolo 2 e dell'articolo 7 della Convenzione OIL n. 138 che rispettivamente, in ragione di una loro economia non sufficientemente sviluppata, fissano un'età minima di quattordici anni e, per lavori leggeri, un'età compresa addirittura fra i tredici e i quindici anni, sia pure con l'osservanza di determinate cautele. La conseguenza inevitabile di questa situazione è che le imprese degli Stati la cui legislazione si sia conformata a questi

aspetti della Convenzione OIL n. 138 e della Convenzione di New York del 1989 potranno giovare, con minori costi, dell'apporto lavorativo di giovani al di sotto dei quindici anni, mentre non se ne potranno giovare le imprese italiane, a cagione della restrittività e tassatività del requisito del quindicesimo anno di età che con il testo in esame si vuole assumere senza deroghe alcune, che pure sono previste dalle citate convenzioni e persino dalla nostra legislazione.

Da ciò si desume, a mio avviso, che le imprese italiane, pur allettate dagli incentivi e dalle agevolazioni previsti dall'articolo 3 del provvedimento, difficilmente acquisiranno il marchio sociale, giacché nella valutazione che sicuramente faranno fra il danno dovuto alla perdita della competitività ed il mancato conseguimento di eventuali ed occasionali incentivi, opereranno di gran lunga per la competitività. Non va neppure omissis di considerare che a causa della tassatività del requisito del quindicesimo anno stabilito dall'articolo 2 del provvedimento molti giovani di 14 anni dei paesi poveri, che potrebbero trovare uno sbocco lavorativo in lavori leggeri presso le nostre imprese all'estero, saranno costretti, per ragioni di sopravvivenza, a seguire altre vie, magari battendo le scorciatoie del crimine o comunque di altre attività illecite, con il duplice danno che le nostre imprese perderanno competitività nei confronti di quelle dei paesi che si saranno conformati ai modelli lavorativi delle più volte richiamate convenzioni e, quel che è peggio, che i tanti giovani, spinti dalla disperazione, troveranno *aliunde* sbocchi di sopravvivenza.

A mio avviso, vi sono anche altre ragioni che sconsiglierebbero le imprese ad assumere il marchio. In primo luogo, vi è l'impossibilità logica e giuridica che un'impresa possa assumere l'impegno, in nome e per conto dei suoi fornitori, subfornitori, nonché licenziatari, affinché questi ultimi, nell'effettuazione dell'attività lavorativa, sia in Italia sia all'estero, non adibiscano al lavoro i minori di anni 15. Onorevoli colleghi, per quanto ne so io, nessuna disposizione di legge può legitti-

mare un soggetto privato ad impegnarsi affinché un altro soggetto privato, sia pure legato al primo da rapporti di collaborazione, tenga un determinato comportamento. Si pretende assurdamente, in sostanza, che un soggetto privo di potestà impositiva e di poteri imperativi e di coazione detti regole di comportamento o di condotta ad altro soggetto in ordine a modalità e condizioni con le quali deve essere esplicata una certa attività lavorativa: trovatemi nel nostro ordinamento giuridico una norma che mi obblighi, ad esempio, ad imporre all'onorevole Ruggeri, con il quale collaboro, un certo comportamento in Commissione.

In secondo luogo, vi sono difficoltà di ordine pratico ed oggettivo. Il marchio sociale acquisito alle condizioni fissate dal comma 1 dell'articolo 2 ha validità un anno e può essere ottenuto, sussistendo le medesime condizioni, anche per l'anno successivo e così via. Tuttavia, affinché l'impresa possa legittimamente fregiarsene nel corso dell'anno, le condizioni che ne legittimarono il rilascio all'inizio devono sussistere in ogni momento dell'esplicazione dell'attività lavorativa, pena la sua perdita e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 6 del provvedimento. Ciò significa, onorevoli colleghi, che l'impresa committente, deve esplicitare continuamente attività di vigilanza e di controllo in ogni fase e momento dell'attività lavorativa sui suoi fornitori, subfornitori e licenziatari. Passi pure per il lavoro svolto da costoro sul territorio nazionale, ove il controllo e la verifica appaiono più agevoli.

Non si riesce a capire come il controllo e la verifica possano effettuarsi per le attività svolte all'estero a meno che con la disposizione in esame non si voglia autorizzare e legittimare il cosiddetto spionaggio industriale internazionale tra le imprese.

Mi avvio alla conclusione, signor Presidente. Colleghi, vi sono altre ragioni che sconsigliano la richiesta del marchio di conformità sociale e sono ragioni connesse al complesso e farraginoso iter burocratico per ottenerlo, percorribile

dall'impresa di anno in anno. Per convincersene è sufficiente leggere con attenzione — non mi soffermo a commentarli — i commi 2, 2-*bis* e 3 dell'articolo 2 del testo normativo.

La contraddizione ...

PRESIDENTE. No! Onorevole Manzoni, lei sta prendendo in giro! È la terza volta che dice di voler concludere!

VALENTINO MANZONI. Ho concluso, Presidente. Forse le farà piacere sentire ...

PRESIDENTE. Onorevole Manzoni, io debbo far rispettare il regolamento. Tutto lì.

VALENTINO MANZONI. Presidente, ho esaurito tutto il tempo a disposizione del gruppo?

PRESIDENTE. No, però vi è un limite personale! Per piacere, la prego di concludere.

VALENTINO MANZONI. La contraddizione in cui si dibatte la nostra legislazione in tema di disciplina delle imprese è che mentre da un lato ci si sforza di liberarle da pastoie e vincoli burocratici al fine di renderle snelle ed agibili, sottraendole a costi inutili, dall'altro lato si adottano norme che vanno nella direzione opposta, come si pretende di fare in questo caso.

Questo, signor Presidente, è il mio parere. Questa è una legge che ha soltanto nobili intenti ma è inutile sul piano pratico perché di nessuna validità ed efficacia. È una delle tante leggi che sforna questo Parlamento.

Voglio ricordare, visto che lei è un latinista...

PRESIDENTE. Adesso per piacere lei non ricorda più nulla! Le tolgo la parola perché non si può esagerare in questo modo!

VALENTINO MANZONI. Volevo citare ciò che dice lei.

PRESIDENTE. Mi scusi ma non è possibile. Onorevole Manzoni, per cortesia! Siamo in buoni rapporti, siamo amici, ma non si può esagerare!

È iscritto a parlare l'onorevole Di Comite. Ne ha facoltà.

FRANCESCO DI COMITE. La proposta di legge in esame ha l'intento di introdurre nel nostro ordinamento sistemi di certificazione del rispetto da parte delle imprese di alcuni fondamentali parametri di carattere sociale all'interno del ciclo produttivo dei beni.

La proposta di istituire un sistema di certificazione sociale si inserisce nel dibattito in corso anche a livello dell'Unione europea sulle misure più idonee a prevenire lo sfruttamento del lavoro minorile. Si tratta di una materia che non ha regolamentazione né a livello nazionale né a livello comunitario.

Più volte è stata sollevata la questione in ordine a quali strumenti possano garantire, con i mercati in via di globalizzazione, il rispetto della disciplina internazionale in materia di tutela del lavoro, riducendo al minimo l'introduzione di vincoli alla libertà di scambio e di investimenti. Il mancato rispetto di tali vincoli in alcuni paesi, nell'ambito di un sistema caratterizzato da un aumento del volume del commercio estero e dalla crescita degli investimenti all'estero, oltre a ledere i diritti dei lavoratori introduce elementi di distorsione della concorrenza che generano ed alimentano fenomeni di delocalizzazione delle attività produttive dai paesi ad alto grado di tutela sociale a quelli che sono assai più arretrati.

Con enfasi è stato sollevato il problema dello sfruttamento del lavoro minorile, da diversi anni al centro del dibattito internazionale presso l'Organizzazione internazionale del lavoro. Il lavoro minorile, infatti, è legato alla povertà, allo sfruttamento economico e alla disoccupazione.

Secondo i dati forniti dall'Organizzazione internazionale del lavoro sono circa 250 milioni i bambini compresi tra i 5 e i 14 anni che lavorano, così suddivisi: 153 milioni in Asia; 80 milioni in Africa e 17

milioni in America. Ciò senza contare i milioni di bambini che fanno i domestici e tutti gli altri che sfuggono a queste statistiche. Un bambino su quattro, nel mondo in via di sviluppo, lavora anche più di nove ore al giorno per sei giorni alla settimana. L'organizzazione internazionale del lavoro, in un rapporto pubblicato a Ginevra nel febbraio 1998, ha stimato che in Africa il numero dei bambini costretti a lavorare passerà dagli 80 ai 100 milioni nel 2015. Questi bambini sono ridotti a merce di scambio da impiegare e da sfruttare senza limiti e senza regole.

Anche in Italia è presente la questione del lavoro minorile ed è legata all'abbandono scolastico per un'occupazione facile ed immediata, soprattutto nel nord-est; di contro, nel Mezzogiorno, si registra un'occupazione sommersa e difficile da calcolare, dovuta alla povertà e al disagio giovanile. I bambini che lavorano in Italia superano le 300 mila unità, anche se a questo proposito esistono stime che possono essere solo approssimative. La maggior parte di loro aiuta i genitori nel lavoro, ma lo sfruttamento dei minori si realizza anche in altri contesti ben individuati, quali l'industria del divertimento, e all'interno di attività illecite controllate dalla malavita.

Sono un parlamentare del meridione e lo voglio ricordare ancora una volta in quest'aula; a Napoli, i bambini sono impiegati in quasi tutte le attività, dalle manifatture alle calzature, dall'abbigliamento alla meccanica. Alcune di queste attività sfiorano la criminalità e sono di copertura ad attività illegali. In alcune aree del Mezzogiorno è frequente il ricorso al lavoro minorile clandestino anche nelle industrie tessili.

Il problema dello sfruttamento del lavoro minorile tocca le coscienze di tutti e il provvedimento al nostro esame merita apprezzamento solo ed esclusivamente per i nobili intenti che lo ispirano, ma non appare idoneo a raggiungere gli obiettivi prefissati. Mancano, infatti, i caratteri di cogenza idonei a garantirne una reale applicazione, soprattutto per quanto con-

cerne i fenomeni di sfruttamento del lavoro minorile che si manifestano al di fuori dell'Italia.

Un altro motivo di perplessità è costituito dalla previsione del marchio su base volontaria. Non vi può essere alcuna presunzione di comportamenti illeciti da parte di chi non ritenga di richiedere il marchio; pertanto, le imprese che non avranno il marchio rischieranno di essere penalizzate rispetto ad altre, in aperta contraddizione con il loro irreprensibile comportamento. Vorrei sottolineare che il fenomeno delle delocalizzazioni, strettamente correlato a quello del lavoro minorile, è imputabile, oltre al profitto facile, anche alle gravi carenze di tipo strutturale che frenano la competitività delle imprese.

Esprimo perplessità sulla formulazione dell'articolo 3 della proposta di legge perché le procedure di concessione degli incentivi sono ormai pressoché automatiche; ugualmente esprimo perplessità sull'articolo 4 che modifica la legge n. 209 del 2000, in materia di annullamento del debito dei paesi in via di sviluppo. Per alcuni aspetti, l'intento che esso si propone ha una portata limitativa e, per altri, appare privo di forza coercitiva. Quanto poi all'articolo 5, che interviene sulla legge n. 287 del 1990, occorre ribadire che non è possibile imporre l'applicazione in ordinamenti stranieri della normativa vigente in Italia. Sulle sanzioni previste dall'articolo 6 si deve osservare che le medesime si riferiscono meramente al profilo della falsità, ma non riguardano i divieti e gli obblighi sostanziali posti dalla normativa.

Quanto, poi, all'articolo 7, ritengo che l'istituzione di una consulta composta da ben diciassette membri, in rappresentanza di vari organismi associativi, sia una misura diretta ad acquisire consenso, mentre sarebbe stato più agevole utilizzare organismi già esistenti, quali le camere di commercio, o strumenti già oggi a disposizione della Presidenza del Consiglio.

In conclusione, nel riaffermare una valutazione fortemente critica sull'impo-

stazione del provvedimento, che ritengo destinato a rivelarsi non applicabile ed inutile nella sostanza, creatore di inutili appesantimenti burocratici, privo di coerenza per la previsione del marchio su base volontaria, annuncio il voto contrario dei deputati del gruppo di Forza Italia sulla proposta di legge in esame.

Devo aggiungere, dopo aver ascoltato le parole del collega Chiappori, che per quanto riguarda me ed il gruppo di Forza Italia vi è l'augurio di « leggere » nel provvedimento la buona fede di chi lo ha proposto (sono indotto a pensarlo), ma guai a chi nelle piazze cercherà di fare una strumentalizzazione contro Forza Italia ed il centrodestra, con motivazioni che credo siano assolutamente — come dire — « presenti e vivaci », creando ancora una volta un po' di demagogia intorno a fatti gravi e seri.

PRESIDENTE. Chiedo scusa al collega Gardiol, che il prossimo iscritto a parlare, ma siccome devo firmare un verbale relativo alla seduta del Parlamento in seduta comune, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,30, è ripresa alle 11,35.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gardiol. Ne ha facoltà.

GIORGIO GARDIOL. Ho svolto una piccola ricerca storica per capire quando la Camera si era occupata del problema del lavoro dei minori ed ho scoperto — probabilmente, però, vi è anche qualche altro caso in precedenza — che il primo rapporto sul lavoro minorile lo aveva fatto Sidney Sonnino con la famosa inchiesta sulla povertà.

Vorrei leggere una piccola parte di quel rapporto, dedicato ai carusi, che è del seguente tenore: « Il lavoro dei fanciulli consiste nel trasporto sulla schiena del minerale in sacchi o ceste dalla galleria dove viene scavato dal picconiere, fino al luogo dove all'aria aperta si fa la basterella delle casse dei diversi picco-

nieri, prima di riempire il calcarone. È sempre il picconiere che pensa a provvedere i ragazzi necessari per eseguire il trasporto del minerale da lui scavato, fino a dove si formano le casse. Ogni picconiere impiega in media da due a quattro ragazzi. Questi ragazzi, detti carusi, si impiegano dai sette anni in su; il maggior numero conta dagli otto agli undici anni.

« I fanciulli lavorano sotto terra da 8 a 10 ore al giorno dovendo fare un determinato numero di viaggi, ossia trasportare un dato numero di carichi dalla galleria di escavazione fino alla basterella, che viene formata all'aria aperta. I ragazzi impiegati all'aria aperta lavorano da 11 a 12 ore. Il carico varia secondo l'età e la forza del ragazzo, ma è sempre molto superiore a quanto possa portare una creatura di tenera età, senza grave danno alla salute, e senza pericolo di storpiarsi. I più piccoli portano sulle spalle, incredibile a dirsi, un peso da 25 a 30 chili; e quelli dai 16 ai 18 anni fino a 70 e 80 chili (...).

« Altre schiere di fanciulli vedemmo che lavoravano all'aria aperta trasportando il minerale dalla basterella al calcarone. Là dei lavoranti riempivano le ceste e le caricavano sui ragazzi, che correndo le traevano alla bocca del calcarone, dove un altro operaio li sorvegliava, gridando a questo, spingendo quello, dando ogni tanto una sferzata a chi si muoveva più lento ».

Questa era la descrizione dei carusi che lavoravano nelle miniere siciliane. Questa è ancora oggi la descrizione dei carusi del Perù che lavorano nelle miniere dove il 20 per cento degli occupati sono bambini !

È dal 1880 che l'inchiesta sulla povertà è stata presentata a questa Camera e questa Camera ha evoluto il suo pensiero rispetto al problema del lavoro dei minori.

Vorrei, ad esempio, richiamare quanto è stato fatto nella XIII legislatura, nel corso della quale vi fu una presa di posizione della Camera sul lavoro minorile in generale in vista di una conferenza europea. Successivamente ha avuto luogo l'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione lavoro sul lavoro nero e sul

lavoro minorile in Italia, che ha dettato anche alcune indicazioni da seguire nel lavoro legislativo.

Noi, quindi, siamo di fronte ad un problema che in Italia riguarda 400 mila minori che lavorano e che nel mondo riguarda 250 milioni di bambini!

Oggi vi è un grande movimento di attenzione, a livello nazionale ed internazionale, su questo problema dei bambini che lavorano.

Vi è stata una *global march*, una marcia globale, che è giunta a Ginevra quando si doveva approvare la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro che poi ha preso il numero 182; tale iniziativa ha portato in piazza, anche in Italia, scontri e dibattiti sulla necessità o meno di mantenere il lavoro minorile per i programmi di sviluppo in quei paesi. Nella sostanza tutti oggi dicono che il lavoro minorile deve essere contrastato con la lotta alla povertà e perché noi abbiamo un'idea di scuola e di capacità di sviluppo della personalità dei bambini e dei fanciulli che non passa necessariamente attraverso il lavoro minorile. Noi abbiamo l'idea di una scuola che deve essere per tutti ed anche a livello internazionale tutti dicono che la scuola è uno dei rimedi all'occupazione minorile. La lotta alla povertà deve essere combattuta fino in fondo perché, se si preferisce il bambino schiavo, costretto a lavorare per mantenere la famiglia, è evidente che non si esce dal circolo vizioso povertà-ricchezza-povertà, nel senso che alla fine è solo il bambino che determina il modello di sviluppo di una data comunità e gli altri in qualche modo vivono sulle spalle del bambino. Per questi motivi, a livello internazionale l'Organizzazione internazionale del lavoro da anni ha predisposto i famosi programmi IPEC, che aiutano le imprese e le comunità ad uscire dalla piaga del lavoro minorile. Il Ministero degli esteri si è impegnato a sostenere di più questi programmi IPEC. Quindi non è detto, come dicevano l'onorevole Manzione e gli altri, che se noi mettiamo questa clausola per cui gli Stati devono impegnarsi per eliminare il lavoro mino-

rile non li aiutiamo. Noi li aiutiamo appunto attraverso i programmi IPEC dell'Organizzazione internazionale del lavoro che sosteniamo in Thailandia o in paesi dell'America latina.

Questo è uno degli elementi fondamentali di una politica di cooperazione che noi vogliamo proporre a livello internazionale per uscire dalla piaga del lavoro minorile.

Vi è sempre la questione dei marchi di conformità sociale. Questa è una delle grandi rivendicazioni delle organizzazioni che si occupano dell'infanzia, dei sindacati e del mondo degli imprenditori. Questo è uno degli elementi determinanti sui quali si può creare - se mi si passa il termine - un commercio virtuoso. Se ho questo marchio posso decidere di acquistare una scarpa, un maglione, perché so per certo che quell'impresa che ha quel marchio evita di far lavorare i minori, assume il genitore e dà una borsa di studio al minore per andare avanti, soprattutto se è un'impresa italiana. Allora posso avere questa idea virtuosa del commercio che mi consente di scegliere tra un prodotto che non ha questo marchio e un altro prodotto che ha questo marchio. Posso scegliere di acquistare un minor numero di prodotti, poiché questi prodotti del commercio equo e solidale costano di più, pur di essere sicuro della situazione in cui si produce.

L'altra questione riguarda gli accordi sindacali. In Italia ad esempio vi sono una serie di accordi con le industrie della pelletteria e che hanno inserito nella loro contrattazione il marchio. Abbiamo il famoso accordo Benetton per la Turchia che prevede per esempio che la Benetton si impegna, laddove un suo subfornitore occupasse un ragazzo o un bambino, ad assumere il genitore e a dare una borsa di studio affinché il ragazzo possa andare avanti. Ci troviamo ora di fronte al provvedimento in esame: capisco che sia un primo passo...

PRESIDENTE. E gli altri li faremo un'altra volta! Grazie, onorevole Gardiol.

GIORGIO GARDIOL. Appunto, il provvedimento potrà essere migliorato e mi auguro che la Camera sia in grado di approvarlo.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Replica del Governo - A.C. 6126)

PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore, onorevole Ruggeri, rinuncia alla replica.

Ha facoltà di replicare il sottosegretario di Stato per la sanità.

CARLA ROCCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, non vi è dubbio che il provvedimento in esame rappresenti, se non altro perché pone all'attenzione del Parlamento un problema così drammatico, un passo in avanti significativo rispetto a tempi in cui il problema non veniva posto affatto. Non vi è dubbio che il testo contenga meccanismi che rendono il provvedimento, anche se apparentemente meno cogente per il dato della volontarietà, tuttavia pragmaticamente più efficace.

Certo è che il vero grande passo in avanti sarà compiuto quando le cause strutturali di questo disgraziato fenomeno potranno essere affrontate senza tralasciare temi spinosi per il nostro Parlamento e la nostra comunità, che vengono riconosciuti essere all'origine del fenomeno del lavoro minorile: si tratta di aspetti ricordati anche dal relatore. Non voglio dire nulla sul fenomeno della sovrappopolazione, ma non vi è dubbio che, quando un paese registra una sovrappopolazione e non ha un'economia sufficiente per sostenerla, è lì il primo intervento da pensare e da attuare. Probabilmente non sono maturi i tempi, specie per il nostro paese, e su questo concludo.

Una seconda considerazione: venivano ricordate in uno degli interventi la denu-
trizione in certi paesi e l'esportazione delle loro materie prime agricole, in par-

ticolare i cereali. Oggi assistiamo, in una sorta di schizofrenia collettiva, al dramma di un mondo sviluppato che manda al macello centinaia di migliaia di capi di bestiame, per evitare rischi di malattia indotta da un comportamento criminale non sufficientemente sorvegliato e represso. Immagino il punto di vista di persone dei paesi in via di sviluppo che hanno esportato la loro produzione cerealicola (della quale quindi non possono giovare per alimentarsi) per nutrire animali nel nostro mondo occidentale, che poi vengono mandati all'ammasso per non far crollare il mercato.

Anche di questo dovremo discutere quando saranno maturi i tempi per affrontare, con complessità, un problema di questa portata. Tuttavia, siccome molto spesso il meglio è nemico del bene, già il fatto che il Parlamento si appresti a varare un provvedimento che vede in epigrafe un problema centrale, quello del lavoro minorile da sanzionare, è un segnale culturale. Si dà così conto, in qualche maniera, dell'attenzione del paese e, forse, si comincia a pagare in piccolissima parte un debito di tipo simbolico e sostanziale che tutti noi abbiamo verso un bambino, Iqbal, che a 12 anni muore per tutelare se stesso e i suoi infelici coetanei, nel momento in cui la nostra società occidentale si permette ancora il lusso di tenere a casa persone fra i 30 e i 40 anni, certamente meno mature di quanto fosse Iqbal.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge: S. 941-1152-1432-1700 - D'iniziativa dei senatori: Fumagalli Carulli ed altri; Terracini ed altri; Avogadro ed altri; Manieri ed altri: Riconoscimento del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo (approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dalla XII Commissione permanente del Senato) (5978-B) (ore 11,50).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già